

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 30 giugno 2000, la Curatela Fallimentare Solidea s.r.l., evocava in giudizio dinanzi a questo tribunale l'Avv. G. N. per sentir così provvedere:

"1) revocare a norma dell'art 67 co. 2° l.f. i pagamenti per cui è causa per un importo complessivo di lire 23.762.840;

2) per l'effetto condannare l'Avv. G. N. al pagamento in favore della Curatela fallimentare attrice della predetta somma, oltre interessi e svalutazione monetaria sino al giorno dell'effettivo soddisfo, con vittoria di spese e competenze tutte del presente giudizio".

A fondamento della domanda deduceva che entro l'anno precedente la dichiarazione di fallimento la Solidea s.r.l. aveva erogato in favore del convenuto la somma complessiva di lire 23.762.840, come documentato dalle fatture n. 82/94 e n. 26/95.

Si costituiva in giudizio l'Avv. G. N. impugnando e contestando la domanda attorea poiché destituita di ogni fondamento giuridico c/o probatorio, chiedendone il rigetto con vittoria di spese, diritti ed onorario di causa.

Esibita documentazione, dopo alcuni rinvii concessi per la definizione bonaria della questione, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti all'udienza del 12.06.2007.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, infondata, va disattesa.

Ai sensi dell'art.67, comma I e comma II L.F., ante novella: "Sono revocati salvo che l'altra parte non provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano notevolmente ciò che a lui è stato dato o promesso ". "Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento".

Orbene in punto di fatto va evidenziato, in limine, che al convenuto in data 09.12.1994 venne conferito incarico professionale per "la predisposizione, elaborazione e studio di un piano di risanamento economico-finanziario aziendale ed in dipendenza di questo instaurare e svolgere le conseguenti trattative ed accordi con il ceto dei creditori".

Superflua appare quindi qualsiasi discettazione sulla ricorrenza del requisito della conoscenza dello stato di decozione della società.

Soccorre infatti sul punto, in maniera esaustiva una pronuncia della S.C. (cfr. Cass. Civ., Sez. I 6.11.99 n. 12366) in cui tale precedente si riferisce a un legale che (analogamente convenuto a quello che ha assistito la Solidea nella gestione dello stato di crisi), aveva assistito la Società nella procedura prefallimentare dinanzi al Trib. civ. Sez. Fall. solo 4 mesi prima della dichiarazione di fallimento godendo di una posizione privilegiata che gli aveva consentito di rendersi conto "dell'effettivo stato in cui versava il Maglificio Calzaturificio Torinese Spa percependo per tali prestazioni professionali l'importo di L. 28.777.662 " (cfr. in tal senso tenore letterale pronuncia).

La domanda proposta dalla Curatela attrice è tuttavia destinata inevitabilmente a subire la sorte del rigetto dal momento che i pagamenti di cui si richiede dichiararsi l'inefficacia sono stati effettuati a titolo di compenso professionale di detta attività di consulenza resa in via esclusiva, dovendosi escludere tale revocabilità quando, come nella fattispecie, l'attività del professionista attenga alla difesa dell'imprenditore insolvente, in quanto il conferimento dell'incarico al professionista costituisce, per l'imprenditore, esercizio di un diritto assistito da garanzia costituzionale, ex art. 24 Cost., che prevale sull'interesse dei creditori all'integrità della garanzia patrimoniale costituita dai beni del fallito (cfr. in tal senso ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 17.5.1986 n. 3263; Cass. Civ. 7.11.85 n. 5405; Corte di App. Roma 14.11.1989 in Giustizia Civile 1990, parte I 1715; Trib. Napoli 23.7.2.1993 in Giustizia Civile, 1994 fasc. 4, 98, e in Banca, borsa e Tit. cred., 1995 368).

Se si ammettesse la possibilità di agire in revocatoria dei pagamenti effettuati al difensore si avrebbero due alternative: o si priverebbe il fallendo di assistenza o si obbligherebbe il difensore a prestare la sua opera, per il momento gratuitamente, salvo poi ad ammettere il credito in sede di verifica.

La soluzione più equa e più rispondente al dettato costituzionale è quella di una interpretazione evolutiva dell'art. 67 l.fall., adattandola all'art. 24 della Cost. che garantisce il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento, sebbene, in mancanza di copiosi precedenti in materia, la questione risulti ancora aperta.

La revocabilità deve essere, comunque, negata "in radice", perché in contrasto col diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., quando il terzo abbia svolto attività difensiva e di consulenza a favore dell'insolvente, non senza aggiungere che l'autonoma rilevanza dell'attività del professionista, ai fini del diritto al compenso, si desume dall'art. 2231 c.c. (che tale diritto esclude solo se la prestazione sia eseguita da chi non è iscritto nell'apposito albo o elenco) e dal successivo art. 2233 c.c. (che, in mancanza di previsioni contrattuali, relaziona alla attività in concreto prestata i criteri di commisurazione del compenso).

Infatti i due articoli in commento rispettivamente escludono il diritto al

compenso solo se la prestazione -costituente attività illecita- sia eseguita da chi non è iscritto nell'albo professionale, ed, in relazione all'attività in concreto prestata, l'art. 2233 c.c. stabilisce i criteri di commisurazione del compenso ove manchi una previsione contrattuale.

L'esercizio di tale diritto, garantito dall'art. 24 della Costituzione, sarebbe notevolmente limitato o addirittura precluso se all'imprenditore, in stato di crisi o di conclamata insolvenza, non fosse consentito di avvalersi dell'opera di un professionista (avvocato, commercialista, ragioniere), per acquisire e fornire al tribunale gli elementi di fatto e di diritto che dovrebbero condurre al rigetto di una istanza di fallimento, ovvero che gli consentano, ancor prima, di porre in essere tutte le attività gestorie e giurisdizionali, necessarie ed indispensabili, per la tutela e la salvaguardia dell'azienda e per evitare così lo stato di crisi.

Trattasi di ovvie considerazioni dalle quali può trarsi la conseguenza che, quando l'attività del professionista attiene alla difesa dell'imprenditore insolvente, deve essere negata in radice la possibilità della revoca, ai sensi dell'art. 67 legge fallimentare del contratto d'opera professionale poiché questo non può essere valutato in termini di danno per la massa e ritenuto ad essa non opponibile, essendo evidente- che, in caso contrario, risulterebbe gravemente pregiudicato, di fatto, l'esercizio del diritto di difesa il quale corrisponde ad un interesse che prevale su quello dei creditori (Cfr. in senso analogo Cass. civ. 7 novembre 198 n. 5405).

Questo insegnamento, che è coerente con il dettato costituzionale, contiene l'affermazione del principio della non revocabilità dei negozi che costituiscono estrinsecazione della difesa del debitore, il quale merita applicazione anche per il pagamento del compenso del professionista che ha prestato la sua opera a favore dell'imprenditore nella fase prefallimentare, ovvero in quella immediatamente antecedente, come nel caso di specie.

E' pur vero che per giurisprudenza consolidata gli atti di pagamento devono essere considerati come negozi autonomi revocabili indipendentemente dal fatto che siano o meno revocabili i contratti in adempimento dei quali sono stati effettuati, ma tale indirizzo non può essere seguito quando il pagamento è di per se stesso rivelatore della causa dell'obbligazione dell'imprenditore per essere intrinsecamente strumentale per la conclusione del contratto.

Del resto la valorizzazione della causa è consentita dalla legge, dato che il secondo comma dell'art. 67 legge fallimentare prevede la revoca dei pagamenti quando siano estintivi di debiti liquidi ed esigibili, con ciò rendendo necessario l'accertamento dell'esistenza dell'obbligazione dell'imprenditore e di conseguenza della ragione del suo sorgere.

Se, invece, si ritenesse che la causa debba essere sempre ignorata, si perverrebbe in particolari ipotesi a comprimere diritti primari del sloveno o dell'accipiens, basti pensare al pagamento degli alimenti dovuto in forza di sentenza, in nome della par condicio creditorum.

In effetti nel caso di specie l'esclusione della rilevanza della causa e la conseguente revocabilità del pagamento del compenso del professionista impedirebbe di fatto al debitore l'esercizio del diritto di difesa, essendo ovvio che nessun avvocato sarebbe disposto ad accettare l'incarico nella consapevolezza di dovere insinuare il suo credito per il compenso al passivo del fallimento e per di più nell'incertezza circa il tempo e la misura del soddisfacimento del suo diritto.

Allo stesso tempo si attribuirebbe prevalenza agli interessi dei creditori rispetto all'interesse del debitore alla difesa in palese violazione del dovere dell'interprete di dare alla legge un significato che, nel rispetto della lettera e della ratio, non contrasti con i principi costituzionali.

Poiché l'esercizio del diritto sancito dall'art. 24 della Costituzione non è, per definizione, lesivo di diritti, personali o patrimoniali, di terzi, deve necessariamente ritenere che il pagamento del compenso dell'avvocato per l'opera prestata, essendo indispensabile per assicurare la difesa del debitore, non arreca pregiudizio economico ai creditori concorrenti.

Quindi resta vinta e superata la presunzione iuris tantum di danno che opera per i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Del resto ulteriore dirimente conferma di quanto sin qui sostenuto rinvia dall'intervento riformatore del legislatore che, a seguito dell'introduzione del 3° co. dell'art 67 l.fall. (introdotto ex L. 80/2005), ha escluso dalla revocatoria:

f) i pagamenti di corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito";

g) i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e concordato preventivo", con l'opinione dominante di estensione analogica della norma anche alle ipotesi di procedure concorsuali minori fin dalla fase prefallimentare.

Sebbene il disposto normativo in commento non sia applicabile al caso di specie, conferma tuttavia chiaramente, in via interpretativa, l'esattezza e la coerenza dell'evoluzione ermeneutica dell'art. 67 l.fall (ante novella) in precedenza data.

Le sopra esposte considerazioni conducono al rigetto in ogni caso della domanda proposta dalla Curatela del fallimento precedente, risultando la stessa infondata sotto i profili innanzi esaminati.

Attesa l'obiettiva incertezza delle questioni di diritto trattate, sussistono giusti motivi per un'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, la rigetta, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Bari il 15.11.2007

Giudice Michele Monteleone